

Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI
Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020 Tel.:0872/60121 Fax:0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 4

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 20-03-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 (CORONAVIRUS)

L'anno duemilaventi addì venti del mese di marzo,

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi dei casi di infezione da SARS COV – 2;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019'."; **Visti:**

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

- in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DCPM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DCPM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DCPM 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DCPM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa";

Evidenziato che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
- 1) di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- 2) il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

3) obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

Considerato che:

- . Le misure introdotte da i vari DPCM sono da considerarsi estese a tutto il territorio Nazionale;
- . Le misure introdotte e regolamentate con i richiamati provvedimenti hanno l'obiettivo principale quello di limitare e bloccare la diffusione dell'epidemia prodotta da "Coronavirus", riducendo occasioni di contagio, limitando quanto più possibile la circolazione delle persone all'interno del territorio, salvo spostamenti motivati, contingenti e necessari per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, nonché il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Preso atto:

- che il comportamento scorretto e/o di comodo dell'osservanza delle norme da parte di alcuni soggetti, di fatto vanifica il contenuto delle disposizioni Governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;
- che a fronte della crescente progressiva, esponenziale, diffusione dell'emergenza epidemiologica con un aumento dei contagiati da COVID-19 nella regione Abruzzo, nel territorio della Provincia di Chieti e nelle località limitrofe al Comune di Rocca San Giovanni, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Al fine di evitare assembramenti e quindi il rischio di diffusione del COVID-19, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

- 1) La Chiusura al pubblico, e ne è pertanto vietato l'accesso a **parchi, parchi gioco, spiagge, piste pedonali e ciclabili compreso la c.d. Via Verde dei Trabocchi** ancora in fase di completamento per il tratto di competenza del Comune di Rocca San Giovanni, **spiagge, cimitero comunale** ad eccezione per le operazioni di tumulazione di defunti;
- 2) il divieto nel territorio comunale in area pubblica o aperta al pubblico di tutte le attività motorie e sportive;

- 3) in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
- 4) è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
- 5) i titolari e/o gestori delle attività commerciali di cui al punto 4, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;

la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:

- A) a una distanza non superiore a 5 Km dalla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
- B) nel numero di 1 sola persona per volta e 1 sola volta nella giornata per attività commerciale.
- 6) la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA CHE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e resterà in vigore fino alla data indicata o previa proroga alla data del termine della crisi sanitaria e comunque cesserà di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti Governativi o Ministeriali che dispongano in tal senso;

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all'Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Viene altresì trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, , alla Questura, al Comando Carabinieri di Fossacesia, al Servizio di Polizia Locale, al Commissariato di PS di Lanciano agli Uffici di Protezione Civile.

L'inosservanza della presente Ordinanza oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.2 del 20-03-2020 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

II SINDACO (Dott. Giovanni Enzo Di Rito)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RITO GIOVANNI ENZO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RITO GIOVANNI ENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2020 al 04-04-2020 Lì 20-03-2020

IL MESSO COMUNALE



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI
Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020 Tel.:0872/60121 Fax:0872/62024

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.gov.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 18-12-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA SOTTOSCRITTA IL 22/05/2007

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre,

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 02.12.2020 agenti di Polizia Locale intervenivano a seguito di segnalazioni, presso il complesso edilizio in oggetto, per una verifica delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi, restituendo un'esauriente documentazione fotografica da cui si evince che, sulle aree destinate alle urbanizzazioni e sui lotti residui, insistono residui di lavorazioni, cumuli di materiale, erbacce e rovi oltre a una baracca di cantiere abbandonata e ricettacolo di animali.

CONSIDERATO CHE ciò costituisce grave problema di carattere igienico, sanitario e ambientale.

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari sopra descritti;

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene di cui alla Delibera n. 36 del 28/11/2014;

VISTO l'articolo 650 del codice penale;

VISTO inoltre l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. no 267 del 2000, che riconosce in capo al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

ORDINA

Alla società D.I.M. srl, con sede in Località Codacchie 96, di Rocca San Giovanni (CH) di provvedere ad eseguire i lavori necessari per eliminare in modo definitivo gli inconvenienti igienico sanitari rilevati dagli uffici comunali, ed in particolare alla:

- rimozione della baracca di cantiere
- rimozione dei residui di lavorazioni e cumuli di materiale da costruzione.

- pulizia delle erbacce e rovi presenti sia sulle aree destinate a uso pubblico che sui lotti residui

INGIUNGE

- ➤ di effettuare i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti igienico sanitari rilevati nell'abitazione sopra indicata entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla notificazione del presente provvedimento, ed in particolare;
 - rimozione della baracca di cantiere
 - rimozione dei residui di lavorazioni e cumuli di materiale da costruzione,
 - pulizia delle erbacce e rovi presenti sia sulle aree destinate a uso pubblico che sui lotti residui
- ➤ di comunicare per iscritto al Comune, successivamente alla realizzazione dei lavori, l'avvenuta esecuzione degli stessi;

Si avverte che, in caso di inadempienza, per mancato rispetto dei termini di cui al punto 1. ovvero dei termini di durata dei lavori, oltre all'adozione dei provvedimenti civili e penali connessi, i lavori saranno eseguiti d'ufficio in danno e a spese degli intimati.

Si avverte, altresì, che con successivo provvedimento l'Ente provvederà ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti per le lavorazioni già eseguite dall'Amministrazione Comunale.

Si avverte, altresì che, in difetto dall'ottemperanza del presente ordine, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di sgombero per la garanzia della incolumità individuale, si infliggerà in danno del trasgressore, oltre a quanto previsto dall'art. 650 c.p. in materia di violazione dei provvedimenti emessi da Pubblica Autorità, la sanzione amministrativa prevista la citato Regolamento di Igiene.

Si fa presente che le spese connesse e conseguenti per l'esecuzione dei lavori sopra indicati vengono previste a totale carico dei privati a cui è indirizzata la presente ordinanza, come ogni responsabilità civile e penale per la mancata osservanza, anche parziale, dell'ordinanza stessa.

SI TRASMETTE

- ➤ la presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale al fine di verificare l'ottemperanza della stessa e provvedere all'eventuale irrogazione delle sanzioni.
- ➤ all'Ufficio Messi Comunali per la notifica della presente ordinanza alla società D.I.M. srl, con sede in Località Codacchie n°96, di Rocca San Giovanni (CH), e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rocca San Giovanni nelle forme previste per Legge.
- ➤ Al Sig. Prefetto della Provincia di Chieti, ai sensi del comma 4 del D.L. n. 92/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2008 e successive modificazioni.

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento l'arch. Federica Berardi del Servizio Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Rocca San Giovanni;

AVVERTE

| che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RITO GIOVANNI ENZO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RITO GIOVANNI ENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-12-2020 al 02-01-2021 Lì 18-12-2020

IL MESSO COMUNALE